

FUTURA

**LA SCUOLA
PER L'ITALIA DI DOMANI**



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Ministero dell'Istruzione
e del Merito



Italiadomani
NUOVE INIZIATIVE DI FORMAZIONE E RICERCA



**ISTITUTO COMPRENSIVO
CROPANI SIMERI CRICHI**



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE CROPANI – SIMERI CRICHI

Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di Primo Grado

Sede centrale Via Tommaso Campanella – 88051 Cropani (CZ)

UFF. ☎0961/965038 PRES. ☎0961/965135

C. IPA - iste_czic824000e C.M.CZIC82400E C.F. 97035160791 C.U. UFM3P4

Email czic82400e@istruzione.it PEC czic82400e@pec.istruzione.it Sito Internet www.iccropani-simerichi.edu.it



RINNOVO CONSIGLIO DI ISTITUTO TRIENNIO 2023/2026

Ai genitori
Ai Docenti
al personale
ATA

p.c.

Al DSGA
Sede

Alla Commissione elettorale
(decreto costituzione 0009718 13/10/2022)
Al Sito della Scuola

In vista delle prossime elezioni del Consiglio di Istituto si ritiene utile fornire un vademecum contenente informazioni utili circa la tempistica e gli adempimenti.

Lo scadenziario è raggiungibile al seguente link [scadenziario](#)

Si ricorda inoltre quanto segue:

Votazioni: dalle ore 8.00 alle ore 12.00 di domenica 26/11/2023 e dalle ore 8.00 alle ore 13.30 di lunedì 27/11/2023;

(Art. 6 OM 215/91)

Il Consiglio di circolo o istituto, nelle scuole con popolazione scolastica superiore a 500 alunni è costituito da 19 membri, così suddivisi:

- n. 8 rappresentanti del personale insegnante;
- n. 8 rappresentanti dei genitori degli alunni;
- n. 2 rappresentanti del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario;

- il Dirigente Scolastico.

Liste dei candidati

(Artt. 30-31 OM 215/91)

Le liste dei candidati sono distinte per ciascuna delle componenti e possono contenere **anche un solo nominativo**

I candidati sono elencati con **l'indicazione del cognome, nome, luogo e data di nascita**, eventuale **sede di servizio** e contrassegnati da **numeri arabi progressivi**

Le liste debbono essere corredate dalle **dichiarazioni di accettazione dei candidati**, e di non appartenenza ad altre liste della stessa componente

Nessun candidato può essere incluso in più liste di una stessa rappresentanza dello stesso consiglio, **ne può presentarne alcuna**

L'ordinanza prevede che le firme di candidati e presentatori **siano autenticate** dal Dirigente, dal docente collaboratore a ciò delegato nonché anche dal sindaco (o suo delegato), dal segretario comunale, da notaio o cancelliere, previa esibizione di documento di riconoscimento o anche senza qualora **l'identità sia nota** all'organo che procede all'autenticazione .

Presentazione Liste dei candidati

(Art. 37 D.lgs 297/94 Art. 6 OM 215/91 e Art. 32 come modificato dall'O.M. 293/96)

Ciascuna lista può essere presentata alla commissione elettorale:

- **da almeno venti elettori della componente, se questi siano superiori a 200 (se gli elettori di una componente sono in numero pari o inferiore a 200 è sufficiente 1/10 delle firme di elettori appartenenti alla stessa componente)**

Ciascuna lista deve essere contraddistinta da un numero romano riflettente l'ordine di presentazione e da un motto indicato dai presentatori in calce alla lista. Essa può comprendere un numero di candidati fino al doppio del numero dei rappresentanti da eleggere per ciascuna categoria

I membri delle commissioni elettorali possono sottoscrivere le liste dei candidati, ma non essere candidati

Non è consentita la rinuncia alla candidatura successivamente alla presentazione della relativa lista, salva la facoltà di rinunciare alla nomina

È possibile anche non presentare alcuna lista dal momento che gli organi collegiali sono validamente costituiti *"anche nel caso in cui non tutte le componenti abbiano espresso la propria rappresentanza"*

Verifica delle Liste

(Artt. 33-34 OM 215/91)

La commissione elettorale verifica che:

- a) le liste siano state sottoscritte dal prescritto numero di elettori, che gli stessi appartengano alle categorie cui si riferisce la lista e che siano autenticate le firme dei presentatori;
- b) le liste siano accompagnate dalle dichiarazioni di accettazione dei candidati, che gli stessi appartengano alla categoria cui si riferisce la lista, e che le loro firme siano autenticate, cancellando i nomi dei candidati per i quali manchi uno di detti requisiti

Provvede, inoltre, a ridurre le liste che contengano un numero di candidati superiore al massimo consentito cancellando gli ultimi nominativi, nonché a cancellare i nominativi dei candidati inclusi in più liste. Non tiene conto delle firme dei presentatori che abbiano sottoscritto altre liste

Qualora, dopo questa operazione, i presentatori risultino inferiori a quelli richiesti o sia riscontrata altra irregolarità, la commissione ne dà comunicazione mediante affissione all'albo, con invito a regolarizzare la lista, entro tre giorni dall'affissione e non oltre il terzo giorno successivo al termine di presentazione delle liste

Le decisioni sono rese pubbliche entro 5 giorni successivi alla scadenza del termine ultimo per la

presentazione delle liste, con affissione all'albo e possono essere impugnate entro i successivi due giorni dalla data di affissione all'albo, con ricorso all'U.S.R. I ricorsi sono decisi entro due giorni

Le liste definitive dei candidati sono affisse all'albo ed inviate ai seggi elettorali

Costituzione - sede - composizione e nomina dei seggi (Artt 37-39 OM 215/91)

Verranno costituiti almeno n. 5 seggi composti da un presidente e da due scrutatori, di cui uno funge da segretario, scelti tra gli elettori delle categorie da rappresentare.

I componenti sono nominati dal Dirigente Scolastico su designazione della commissione elettorale.

Il seggio si riunirà in presenza nel rispetto delle disposizioni in materia di sicurezza.

Modalità di voto (Art. 40 OM 215/91)

Nei giorni fissati per le elezioni Gli elettori voteranno nei seggi, nei cui elenchi sono compresi.

Essi sono tenuti ad esibire un documento valido per il loro riconoscimento.

In mancanza di documento, è consentito il riconoscimento da parte dei componenti del seggio, previa succinta verbalizzazione sottoscritta da tutti i componenti presenti del seggio.

Il riconoscimento dell'elettore sprovvisto di documento può essere effettuato anche da un altro elettore dello stesso seggio in possesso di documento o, a sua volta, conosciuto da un componente del seggio. Anche in tal caso deve essere fatta succinta verbalizzazione, sottoscritta da tutti i componenti presenti del seggio.

Gli elettori prima di ricevere la scheda devono apporre la propria firma leggibile accanto al loro cognome e nome sull'elenco degli elettori del seggio.

Il voto viene espresso personalmente da ciascun elettore per ogni singola scheda mediante una croce sul numero romano indicato nella scheda. È possibile indicare al massimo n. 2 preferenze per la componente Docenti e Genitori e solo n. 1 preferenza per la componente ATA.

Scrutinio

(Art. 43 OM 215/91)

Le schede elettorali che mancano del voto di preferenza sono valide solo per l'attribuzione del posto spettante alla lista.

Il presidente del seggio deve cercare di interpretare la volontà dell'elettore, sentiti i membri del seggio, in modo da procedere all'annullamento delle schede soltanto in casi estremi e quando sia impossibile determinare la volontà dell'elettore (es: voto contestuale per più liste) o quando la scheda sia contrassegnata in modo tale da rendere riconoscibile l'elettore.

Il seggio si riunirà in presenza nel rispetto delle disposizioni in materia di sicurezza.

Proclamazione – Ricorsi – Elezioni suppletive

(Art. 44 comma 2 Art. 53 OM 215/91)

Ultimate le operazioni di attribuzione dei posti, il seggio elettorale procede alla **proclamazione degli eletti entro 48 ore dalla conclusione delle operazioni di voto**

Degli eletti proclamati va data **comunicazione mediante affissione del relativo elenco** all'albo della scuola

I rappresentanti di lista ed i singoli candidati possono presentare **ricorso** alla commissione elettorale **avverso i risultati delle elezioni, entro 5 giorni dalla data di affissione**

I ricorsi sono **decisi entro 5 giorni**

Scadenario

Per l'elettorato attivo e passivo delle varie componenti si rimanda agli Artt. 7-11 dell'OM 215/91 e in particolare si precisa quanto segue.

L'**elettorato** passivo (essere eletto) ed attivo (votare per eleggere) spetta:

1) COMPONENTE GENITORI:

- ad entrambi i genitori, salvo che non abbiano perso la potestà sul minore (responsabilità genitoriale) ed a coloro che ne fanno legalmente le veci, cioè le persone fisiche alle quali siano

attribuiti, con provvedimento dell'autorità giudiziaria, poteri tutelari. Sono escluse le persone giuridiche, in quanto il voto è personale;

2) COMPONENTE DOCENTI:

- ai docenti a tempo indeterminato;

- ai docenti a tempo determinato, incaricati annuali e con supplenza annuale; - ai docenti assenti per qualsiasi legittimo motivo dal servizio.

Inoltre, i docenti in servizio in più istituti esercitano l'elettorato attivo e passivo in tutti gli istituti in cui prestano servizio; i docenti in assegnazione provvisoria esercitano l'elettorato attivo e passivo nell'istituto in cui prestano servizio.

Assenza dal servizio del personale docente: conservazione del diritto di elettorato

- Il personale docente assente per qualsiasi legittimo motivo dal servizio, esercita l'elettorato attivo e passivo per tutti gli organi collegiali della scuola.
- Il personale docente che si trova nella situazione precedentemente descritta e che sia sostituito da un supplente il cui rapporto di impiego ha durata presunta non inferiore a 180 giorni può esercitare l'elettorato attivo e passivo per il consiglio di circolo o di istituto.
- I due punti di cui sopra si applicano anche al personale assente dal servizio per motivi sindacali o perché membro del Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione.
- Gli insegnanti comandati nell'ambito delle scuole materne, elementari e secondarie per esigenze in materia di interventi psico-pedagogici hanno diritto di elettorato attivo e passivo nelle elezioni dei consigli di circolo o di istituto

Assenze dal servizio del personale docente: perdita del diritto di elettorato

- Il personale docente che non presta effettivo servizio di istituto, perché, ai sensi di disposizioni di legge, esonerato dagli obblighi di ufficio per l'espletamento di altre funzioni o perché comandato o collocato fuori ruolo non ha diritto di elettorato attivo o passivo per l'elezione degli organi collegiali a livello di circolo o di istituto, salvo quanto stabilito nell'art. 11 dell'OM 215/91 ("conservazione del diritto di elettorato").
- Perde, altresì, il diritto di elettorato il personale docente in aspettativa per motivi di famiglia.

3) COMPONENTE A.T.A.:

- al personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato e determinato sino al 31/8 o al termine delle attività didattiche (30/6).

- Il personale amministrativo, tecnico ed ausiliario supplente temporaneo non ha diritto all'elettorato attivo e passivo.
- Il personale A.T.A. degli enti locali che presta servizio presso le scuole statali esercita l'elettorato attivo e passivo alle condizioni e nei limiti stabiliti per il corrispondente personale dello Stato.
- Il personale A.T.A. assente per qualsiasi legittimo motivo di servizio, esercita l'elettorato attivo e passivo per tutti gli organi collegiali della scuola. Ciò si applica anche al personale assente dal servizio per motivi sindacali o perché membro del Consiglio Nazionale della pubblica istruzione.

Assenze dal servizio del personale A.T.A.: perdita del diritto di elettorato

- Il personale A.T.A. che non presta effettivo servizio di istituto perché, ai sensi di disposizioni di legge, esonerato dagli obblighi di ufficio per l'espletamento di altre funzioni o perché comandato o collocato fuori ruolo perde il diritto di elettorato attivo o passivo per l'elezione degli organi collegiali a livello di circolo o di istituto.
- Perde altresì il diritto di elettorato il personale A.T.A. in aspettativa per motivi di famiglia.

Incompatibilità e condizioni di ineleggibilità (art 16 OM 215/91)

1. Il personale sospeso dal servizio a seguito di procedimento penale o disciplinare, o che si trovi sospeso cautelativamente in attesa di procedimento penale o disciplinare, non può esercitare in alcun caso l'elettorato attivo e passivo.
2. Gli elettori che facciano parte di più componenti (es. docente genitore di un alunno) esercitano l'elettorato attivo e passivo per tutte le componenti a cui partecipano.
3. Gli elettori suddetti che siano stati eletti in rappresentanza di più componenti nello stesso organo collegiale, devono optare per una delle rappresentanze. Tuttavia il candidato eletto in più consigli di circolo e di istituto anche se per la stessa componente non deve presentare opzione e fa parte di entrambi i consigli.
4. I docenti in ogni caso devono rinunciare all'eventuale carica elettiva, ottenuta come appartenenti alla componente genitori, in seno ai consigli di interclasse e di classe e ai consigli di intersezione.
5. Il docente con incarico di presidenza sostituisce il preside anche negli organi collegiali; egli non può esercitare, pertanto, l'elettorato attivo e passivo nelle elezioni dei rappresentanti dei docenti negli organi collegiali. Il docente eletto nel consiglio di istituto decade dalla carica qualora sia successivamente nominato preside incaricato. Le disposizioni del presente comma si applicano anche agli insegnanti elementari in missione presso le Facoltà di magistero.
6. In sede di emanazione del decreto di nomina, i presidi, i direttori didattici e i Provveditori agli studi, qualora rilevino, di ufficio o su segnalazione, la sussistenza di tali incompatibilità, invitano l'interessato ad optare per una delle due rappresentanze: la sua sostituzione è attuata applicando la disposizione dell'art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica n. 416 del 1974.

Si allegano i modelli per la presentazione delle liste

Cropani, 29/09/2023

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
PROF. ANTONIO BULOTTA
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ex. Art. 3 comma 2 d.l.vo 39/1993